



Sentenza n. 16 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 1° dicembre 2022, deposito del 9 febbraio 2023
comunicati stampa del [1° dicembre 2022](#) e del [9 febbraio 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [42](#) del 2022

parole chiave:

SALUTE – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI – COVID-19 –
VACCINAZIONI

disposizione impugnata:

- art. 4, comma 4, del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021

disposizioni parametro:

- artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con il quale il legislatore ha introdotto alcune misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2. La disposizione impugnata concerne **la vaccinazione obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**, rispetto ai quali, in caso di inadempimento dell'obbligo, viene disposta **l'immediata sospensione dall'esercizio della professione e l'annotazione del relativo atto di accertamento nell'Albo professionale di riferimento**.

Il giudice *a quo* ritiene tale previsione illegittima nella parte in cui non limita la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria alle sole «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Secondo il rimettente, infatti, sarebbe **irragionevole** estendere il divieto di svolgere quelle attività che, pur richiedendo l'iscrizione all'Albo, sono svolte senza contatto fisico con il paziente e con modalità a distanza e, dunque, **non comporterebbero un rischio di diffusione del Covid-19**. La preclusione automatica ed assoluta, inoltre, risulterebbe contrastante anche con il principio di proporzionalità, dal momento che l'obiettivo di tutela prefigurato dalla norma avrebbe potuto essere realizzato

con una previsione più mite, anche in questo caso limitandola alle sole mansioni determinanti un rischio concreto di diffusione del contagio.

La Corte costituzionale ha ritenuto l'esame nel merito delle questioni precluso da un assorbente profilo di inammissibilità. Il giudice rimettente era, infatti, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una psicologa avverso la sospensione dal proprio Albo professionale per inadempimento dell'obbligo vaccinale. Tuttavia, come recentemente chiarito dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con l'ord. 29 settembre 2022, n. 28429, richiamata dalla Corte costituzionale, **«appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall'esercizio del potere amministrativo»** (par. 3.2 del *Cons. dir.*). In questi casi, infatti, la sospensione dell'attività libero professionale deriva direttamente ed automaticamente dalla fonte legislativa, che individua i requisiti essenziali per il suo esercizio.

Pertanto, **stante la carenza di giurisdizione del T.A.R. rimettente, la Corte costituzionale dichiara le questioni inammissibili**, in linea con la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui il difetto di giurisdizione del giudice *a quo*, quando sia palese e rilevabile *ictu oculi*, determina l'irrilevanza delle questioni.

Andrea Giubilei